

COMUNE DI SALA CONSILINA
(Provincia di Salerno)

COMUNE DI SALA CONSILINA
Prot. 00017718/2017
del 05-10-2017
Prot. in INTERNO
AREA FINANZE



Oggetto: Parere del Revisore dei Conti in merito all'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2017.

Il sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, quale Revisore dei Conti dell'Ente, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 18/11/2016, nella seduta odierna, ricevuta la proposta n.291 del 27/9/2017, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto "*autorizzazione alla sottoscrizione fondo risorse decentrate anno 2017*";

visti

- il verbale della delegazione trattante sottoscritto tra le parti in data 14 settembre 2017;
- la relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il personale non dirigente – fondo risorse decentrate anno 2017, a firma del Responsabile dell'Area Finanze, Dott. Giuseppe Spolzino. La relazione evidenzia i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2017, indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'Ente ed attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;
- via la determinazione del Dirigente dell'Area Finanze n.56 del 20/9/2017, con la quale si rappresentano le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2017, unitamente alla individuazione delle risorse per la copertura finanziaria della spesa prevista, nonché le schede di determinazione delle risorse;

premessso

- che l'art. 40 del D.Lgs. n.165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40, comma 3, sempre del citato decreto legislativo, prevede che *“le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultano dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”*;
- che l'art. 40, comma 3 – sexies del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione dell'Organo di revisione di cui all'art. 40 bis, comma 1 del citato decreto;
- che l'art. 40 comma 3 bis dello stesso decreto, prevede che la contrattazione collettiva integrativa *“si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;*
- che l'art.5, comma 3 del C.C.N.L. el 1.4.1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed Autonomie locali, come statuito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di revisione”*;
- che, pertanto, il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

considerato

- che la suddetta spesa per l'anno 2017 verrebbe a determinarsi in complessive Euro 301.754,00 e che la stessa trova copertura nel bilancio preventivo 2017, come attestato dal Dirigente dell'Area Finanze nella propria relazione tecnico-finanziaria, nonché nell'atto di determina n.56 del 20/9/2017;
- che le risorse economico-finanziarie occorrenti all'applicazione dell'accordo decentrato per l'anno 2017 risultano stanziati nei relativi capitoli del bilancio corrente di competenza;
- che l'art. 23 del D.Lgs.25.5.2017 n.75, al comma 2, ha disposto che a decorrere dal 1.1.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

rilevato

- che permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio di bilancio;

viste

- altresì, le attestazioni contenute nella relazione tecnico-finanziaria e nella determina n.56 del 20/9/2017, a firma del Responsabile dell'Area Finanze;
- tanto premesso e, sulla base della richiamata documentazione,

esprime parere favorevole

all'ipotesi di contratto decentrato integrativo indicato in oggetto, ritenendo compatibili i costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 4 del CCNL per il personale non dirigente di questo Ente, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo e che gli Istituti contrattuali in esso previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dal CCNL e dall'applicazione delle norme di legge.

Il Revisore,

raccomanda

- in merito alla procedura di erogazione dei fondi, la puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi, facendo presente che gli interventi previsti devono avere carattere vincolante al finanziamento dei costi della contrattazione collettiva decentrata, senza possibilità di utilizzazione per altre finalità;
- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 di assicurare gli adempimenti in esso prescritti.

Si dispone che copia del presente atto sia trasmesso al Segretario, al Dirigente dell'Area Finanze e agli uffici competenti.

Sala Consilina, 5 ottobre 2017

Il Revisore dei Conti dell'Ente

Dott. Giovanni Guzzo

